

ACCORDO
DI
COLLABORAZIONE

TRA

il Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel seguito CNR), avente sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, Codice Fiscale 80054330586, Partita IVA 02118311006, tramite l'Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione Generale, nella persona del Dirigente a.i., Dott. Giambattista Brignone

E

AmbienteParco impresa sociale S.r.l. (nel seguito denominata AmbienteParco), avente sede in Brescia, Largo Torrelunga 7, Codice Fiscale e partita IVA 02710470986, nella persona dell'Amministratore Unico, Ing. Cristina Guerra

PREMESSO CHE:

- ai sensi del Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127 e dello Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche in vigore dal 01/05/2015, prot. n. 0023646 del 07/04/2015, il CNR ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- con provvedimento del Direttore Generale CNR n. 000144 prot. n.0082070 del 31/12/2013, attuativo delle delibere di Consiglio di Amministrazione n.25/2013 del 25 Marzo 2013 e n.200/2013 dell'11 Dicembre 2013 e con successivo provvedimento del Direttore Generale CNR n. 068 del 16/09/2015, sono state definite finalità e competenze dell'Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione Generale CNR;
- nel perseguimento della propria mission istituzionale, l'Ufficio Comunicazione Informazione e URP della Direzione Generale CNR progetta, coordina e realizza azioni ed iniziative di diffusione della cultura scientifica e tecnologica a servizio della comunità scientifica nazionale, potendo a tal fine attivare collaborazioni e sinergie con enti ed istituzioni, pubbliche e private, nazionali ed internazionali;
- in data 2 Ottobre 2009 il Comune di Brescia ha affidato in concessione a GM Progetti S.r.l., ridenominata a Giugno 2010 AmbienteParco S.r.l. e a Maggio 2014 AmbienteParco impresa sociale S.r.l., il servizio di gestione dell'area e delle strutture del "Parco dell'Acqua ASM – Gianni Panella" (ex stabilimento ittiogenico), sito in Brescia, Largo Torrelunga / Via F.lli Lechi, nel cui ambito la predetta società realizza e propone al grande pubblico eventi culturali, artistici, educativi e sportivi incentrati sul tema della sostenibilità ambientale;
- sin dal 2010, CNR e AmbienteParco hanno avviato proficui rapporti di collaborazione in relazione a progetti di reciproco interesse nel campo della diffusione della cultura scientifica e tecnologica;

Ravvisato l'interesse delle Parti a promuovere e sviluppare ulteriormente la positiva interazione da tempo avviata, nel rispetto delle rispettive competenze e missioni statutarie;

Rilevata per quanto sopra l'opportunità di formalizzare e disciplinare mediante specifico accordo i rapporti reciproci tra le Parti;

CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1
PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2
OGGETTO

1. Nel quadro del presente Accordo, le Parti concordano di mantenere e sviluppare forme di collaborazione ai fini della realizzazione di iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica nelle aree tematiche di comune interesse, promuovendo interazioni a livello nazionale ed internazionale.
2. I contenuti specifici e le modalità operative delle iniziative rientranti nell'ambito del presente Accordo saranno definite e regolate mediante successive apposite intese tra AmbienteParco e CNR.

ART. 3
IMPEGNI DELLE PARTI

1. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, potranno essere utilizzate strutture, risorse, servizi e competenze del CNR e/o di AmbienteParco secondo le modalità e alle condizioni stabilite dalle specifiche intese di cui al precedente art. 2, comma 2, come precisato nel successivo comma del presente articolo.
2. Il CNR e AmbienteParco concorderanno la realizzazione di attività ed iniziative di comune interesse attraverso la stipula di intese specifiche, anche a carattere contrattuale, definite sulla base del presente Accordo. Le intese regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - impegni reciproci delle Parti e modalità di attuazione delle azioni previste;
 - rispettivi Responsabili operativi;
 - durata, localizzazione e servizi necessari alla realizzazione delle attività;
 - condizioni economiche;
 - modalità di partecipazione del personale delle Parti alle attività di interesse comune nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro
 - uso del nome e gestione della proprietà intellettuale;
 - modalità di gestione delle azioni di comunicazione e promozione delle iniziative.
3. Le intese di cui sopra dovranno essere approvate dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

ART. 4
RESPONSABILI

1. Le Parti nominano quali responsabili per l'attuazione del presente Accordo, rispettivamente, Cristina Guerra per AmbienteParco e la Responsabile della Sezione Operativa Area Comunicazione Scientifica e Istituzionale dell'Ufficio Comunicazione Informazione e URP, Dott.ssa Francesca Messina, per il CNR.
2. I suddetti responsabili cureranno le specifiche realizzazioni in ordine a quanto previsto dal presente Accordo. Ciascuna delle Parti potrà sostituire in ogni momento il proprio responsabile dandone comunicazione all'altra Parte.

ART. 5
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E AZIONI DI COMUNICAZIONE

1. La proprietà intellettuale scaturita da tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di iniziative comuni e tutte le informazioni ad esse relative saranno regolamentate nell'ambito delle intese specifiche di cui al precedente art. 3.
2. Le Parti si impegnano a concordare o comunque a garantire la reciproca preventiva informazione

riguardo alle azioni di comunicazione e promozione delle iniziative realizzate nel quadro del presente Accordo attraverso i mezzi di informazione.

3. L'utilizzo del nome e del logo del CNR da parte di AmbienteParco nell'ambito delle azioni e del materiale di comunicazione e promozione delle attività oggetto del presente accordo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ente.

ART. 6 PERSONALE

1. Il personale del CNR a qualunque titolo operante presso le strutture di AmbienteParco non potrà rivendicare alcun titolo di lavoro nei confronti dell'altra Parte e sarà tenuto a rispettare le norme generali di disciplina e di sicurezza ivi vigenti.

2. Il CNR e AmbienteParco, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.

3. AmbienteParco è esente da qualsiasi responsabilità nei confronti di detto personale per atti da esso compiuti all'interno degli spazi di AmbienteParco. A tal fine il personale del CNR dovrà essere coperto da idonea polizza di assicurazione per infortuni e responsabilità civile.

ART. 7 DURATA E RECESSO

1. Il presente Accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi per iscritto tra le Parti con un anticipo di almeno tre mesi rispetto alla scadenza.

2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

3. La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti.

4. Lo scioglimento del presente Accordo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività in essere al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione, dal presente Accordo e dalle rispettive intese specifiche.

ART. 8 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

2. In particolare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia dei dati personali), ciascuna Parte è "titolare" del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti implicati nello sviluppo dei programmi e delle attività correlate. In particolare, ciascuna Parte stabilisce le operazioni consentite, per le finalità del presente Accordo, e le modalità di trattamento dei dati personali, individua le misure minime di sicurezza, oltre ad assolvere a tutti gli altri obblighi previsti dal Codice sulla Privacy sopra citato. Le Parti dovranno, inoltre, garantire in qualsiasi momento agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti sanciti dall'art. 7 del Codice. Le Parti si obbligano a tenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione concernente il presente Accordo e comunque dallo stesso derivante salvo il caso in cui la diffusione di dette informazioni risulti necessaria al fine di adempiere all'Accordo medesimo ovvero in ossequio agli obblighi di Legge.

3. Le Parti si impegnano, altresì, nell'esecuzione del presente Accordo ad adottare o far adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione a terzi di qualsivoglia informazione o notizia di carattere riservato riguardante le attività congiuntamente realizzate.

ART. 9
CONTROVERSIE

1. Le Parti convengono che ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine alla validità, interpretazione e/o attuazione del presente accordo. In caso di mancato accordo sarà competente per la definizione delle controversie il Foro di Roma.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si fa espresso riferimento alla normativa del Codice Civile ed agli usi che regolano la materia.

ART. 10
DISPOSIZIONE GENERALE

Il presente Accordo contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti e supera ed annulla qualsiasi precedente intesa fra le stesse intercorrente relativa a quanto forma oggetto dello stesso.

ART. 11
REGISTRAZIONE

1. Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'amministrazione digitale".
2. Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li,
Per l'Ufficio Comunicazione Informazione e URP
Direzione Generale CNR
Il Dirigente a.i.
(Dott. Giambattista Brignone)

Brescia, li,
Per AmbienteParco impresa sociale S.r.l.
Amministratore unico
(Ing. Cristina Guerra)
